

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CONSULTA REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, L.R. 17/2014 - Adottato nella seduta del 5 novembre 2021

Art. 1

(Istituzione e funzioni)

La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, istituita ai sensi dell'art.4 della legge regionale 01 ottobre 2014 n. 17, svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime parere consultivo sul programma annuale di cui all'articolo 6, comma 3;
- b) esprime pareri, ove richiesti, sulle proposte di leggi e regolamenti regionali e sugli atti amministrativi di carattere generale della Giunta regionale o delle amministrazioni locali concernenti materie attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti;
- c) propone l'effettuazione di rilevazioni e analisi alla competente azienda unità sanitaria locale, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed all'Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti, nonché degli ambienti in cui vivono;
- d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;
- e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale. Ai fini delle iniziative di cui alla presente lettera, la Consulta può avvalersi anche di centri di ricerca specializzati in materia di tutela dei diritti dei consumatori;
- f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;

2

g) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni, secondo le modalità previste dal presente regolamento

h) elabora e propone programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per le attività formative rivolte agli operatori delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 2

(Nomina e durata)

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura.

Art. 3

(Dimissioni)

Le dimissioni di un componente devono essere presentate al Presidente della Consulta, comunicate all'Ente / Associazione/ organismo designatario del dimissionario ed hanno efficacia dal momento in cui il Presidente le comunica alla Consulta, nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

Art. 4

(Sostituzioni, decadenza, integrazioni)

In caso di morte, decadenza, dimissioni o cessata appartenenza di un componente all'Ente / Associazione/organismo designatario, questi è sostituito temporaneamente dal membro supplente designato ai sensi dell'art. 4 comma 2, della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 17. L'Ente / Associazione/ organismo provvede, per iscritto, ad effettuare la nuova designazione del componente effettivo o supplente, entro 20 giorni, dalla comunicazione del Presidente della consulta. La sostituzione/integrazione viene disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale, comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell'associazione stessa.

L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione della Consulta con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione, secondo le modalità di cui al primo comma.

I componenti effettivi e supplenti, appartenenti al medesimo organismo designatario, dopo tre assenze consecutive ingiustificate di entrambi, decadono dalle loro funzioni, la decadenza è 3

comunicata all'organismo designatario di appartenenza e sono sostituiti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 5

(Periodicità e validità delle riunioni)

La Consulta è convocata dal Presidente, di norma, in prima e seconda convocazione una volta ogni tre mesi. La Consulta è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno o su richiesta motivata di un componente della Giunta regionale in ragione delle competenze ad esso attribuite. Le sedute della Consulta sono pubbliche. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza almeno della maggioranza dei suoi e, in seconda convocazione che potrà avere luogo nello stesso giorno, a distanza un'ora dalla prima, con la presenza di almeno 1 /3 dei componenti con diritto di voto.

La Consulta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6

(Nomina del vice Presidente)

La Consulta, nella prima seduta, nomina un vice Presidente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro regionale.

Ciascun membro della Consulta esprime, in sede di votazione per la nomina del vice Presidente, una sola preferenza e risulterà eletto in prima votazione colui che raggiunge un numero di voti pari alla metà più uno degli aventi diritto, in seconda votazione risulterà eletto il rappresentante che raggiunge il maggior numero di preferenze dei votanti presenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il vice Presidente assume la presidenza della Consulta.

Art. 7

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente provvede alla convocazione della Consulta e ne assume la rappresentanza ufficiale. 4

Il Presidente dirige e modera la discussione, cura l'osservanza del regolamento, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordinamento delle votazioni e ne annuncia il risultato, provvede al buon andamento dei lavori della Consulta.

Il Presidente può invitare alle riunioni dipendenti delle strutture regionali interessate, amministratori e funzionari delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

Gli esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati possono essere proposti al Presidente, anche da componenti la Consulta.

Qualora la Consulta è convocata o prevede all'Odg argomenti richiesti da un componente la Giunta regionale, lo stesso può invitare alle riunioni dipendenti delle strutture regionali interessate, amministratori e funzionari delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati

Fermo restando la partecipazione attiva alle riunioni della Consulta del solo componente effettivo, o in alternativa, del relativo componente supplente, i consiglieri supplenti possono essere invitati alle riunioni e partecipare alle stesse in affiancamento al titolare, senza diritto di parola e di voto.

Art. 8

(Gruppi di lavoro)

All'interno della Consulta possono essere istituiti gruppi di lavoro, con la presenza anche di soggetti esterni, per l'esame di problemi specifici sui quali la medesima è tenuta ad esprimere pareri e formulare proposte. I gruppi di lavoro sono coordinati dal presidente o suo delegato, e hanno soltanto compiti preparatori rispetto ai lavori della Consulta.

Art. 9

(Verbali delle sedute)

Le sedute della Consulta sono verbalizzate dalla struttura regionale indicata dal Dirigente del Servizio competente. Di ogni seduta si redige il verbale che deve contenere presenze/assenze, l'oggetto di esame, una breve sintesi degli interventi svolti e le decisioni assunte.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono sottoposti all'approvazione della Consulta nella seduta immediatamente successiva a quella in cui si riferiscono. 5

I processi verbali sono custoditi presso la struttura regionale competente e, dopo l'approvazione, possono essere presi in visione da chiunque ne faccia richiesta e ne abbia interesse.

Art. 10

(Convocazione della Consulta)

La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data fissata, all'indirizzo di Posta certificata (PEC) ovvero posta elettronica, che ciascun componente della Consulta è tenuto a comunicare unitamente all'accettazione della designazione.

Nei casi di urgenza, è sufficiente un avviso di convocazione 24/36 ore antecedenti la data fissata.

Il Presidente stabilisce gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute.

Ciascun componente ha facoltà di presentare, per iscritto, propri argomenti per essere iscritti all'Odg, il Presidente ha la facoltà di inserirli all'ordine del giorno o proporli all'attenzione della Consulta nella seduta successiva alla richiesta.

Art. 11

(Sede)

La Consulta ha sede presso la Giunta Regionale ed è organizzata presso la Struttura regionale competente per materia.

Art. 12

(Indennità e pubblicità delle sedute)

La partecipazione alla Consulta non comporta alcun compenso.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Art. 13

(Designazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti lettera g), comma 1, art. 5 L.R. 17/'14)

La Consulta provvede alla designazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, dalle stesse proposti e nel rispetto dei principi di cui 6

all'art.5 comma1, lettera g. I rappresentanti sono indicati con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 14

Il presente regolamento rimane valido fino all'adozione del nuovo.